



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Lotti 1,2,3,4 -Zona Nord (Servizio 2)

Lotti 5,6,7,8 -Zona Est (UD1)

Lotti 9,10,11,12 -Zona Sud (Servizio 1)

Annualità 2018 - 2022

Roma 22 dicembre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lotto 1 Arch. P. Napoleoni

Lotto 2 Arch. S. P. Magliano

Lotto 3 Ing. A. Girolamini

Lotto 4 Arch. P. Napoleoni

Lotto 5 Geom. P. Cecconi

Lotto 6 Geom. P. Cecconi

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lotto 7 Geom. R. Peperoni

Lotto 8 Geom. R. Peperoni

Lotto 9 Geom. M. Ursini

Lotto 10 Geom. R. Nardacci

Lotto 11 Arch. A. M. Caboni

Lotto 12 Geom. F. Torrice

Il Dirigente del Servizio 1 - Arch. Angelo Maria Mari

Il Dirigente del Servizio 2 e UD1 - Ing. Giuseppe Esposito

Il Direttore del Dipartimento VIII - Ing. Giuseppe Esposito



Città metropolitana
di Roma Capitale

*Dipartimento VIII - "Programmazione della rete scolastica
Edilizia scolastica"*

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI	7
PREMESSA	7
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	7
Articolo 2. Ammontare dell'appalto	8
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto	15
Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili	15
Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	15
Articolo 6. Descrizione dei lavori	15
Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opere	16
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	24
Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	24
Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto	24
Articolo 10. Qualificazione	25
Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	25
Articolo 12. Fallimento dell'appaltatore	26
Articolo 13. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	26
Articolo 14. Norme generali sui materiali componenti, i sistemi e l'esecuzione. Criteri minimi ambientali edilizia	26
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	28
Articolo 15. Consegna e inizio dei lavori	28
Articolo 16. Modalità di gestione del lavoro	29
Articolo 17. Termini per l'ultimazione dei lavori	30

Articolo 18. Sospensioni e proroghe	30
Articolo 19. Penali	31
Articolo 20. Danni di forza maggiore	32
Articolo 21. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	32
Articolo 22. Inderogabilità dei termini di esecuzione	33
Articolo 23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	33
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	34
Articolo 24. Anticipazione	34
Articolo 25. Pagamenti in acconto	34
Articolo 26. Conto finale e pagamenti a saldo	35
Articolo 27. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto	35
Articolo 28. Revisione prezzi	36
Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti	36
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	36
Articolo 30. Lavori a misura	36
Articolo 31. Lavori a corpo	36
Articolo 32. Lavori in economia	37
Articolo 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	37
Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi	37
Articolo 35. Denominazione in valuta	38
CAPO 6 - GARANZIE	38
Articolo 36. Cauzione provvisoria	38



Articolo 37. Cauzione definitiva	38
Articolo 38. Riduzione delle garanzie	39
Articolo 39. Assicurazioni a carico dell'impresa	39
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	40
Articolo 40. Direzione dei lavori	40
Articolo 41. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	40
Articolo 42. Nuovi prezzi	41
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	41
Articolo 43. Norme di sicurezza generali	41
Articolo 44. Sicurezza sul luogo di lavoro	41
Articolo 45. Piani di sicurezza	41
Articolo 46. Piano operativo di sicurezza	42
Articolo 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	42
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	43
Articolo 48. Subappalto	43
Articolo 49. Responsabilità in materia di subappalto	46
Articolo 50. Pagamento dei subappaltatori	46
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	46
Articolo 51. Controversie	46
Articolo 52. Termini per il pagamento delle somme contestate	47
Articolo 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	48
Articolo 54. Risoluzione del contratto	50
Articolo 55. Recesso dal contratto	51



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	52
Articolo 56. Ultimazione dei lavori	52
Articolo 57. Conto finale	53
Articolo 58. Presa in consegna dei lavori ultimati	53
Articolo 59. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione	53
CAPO 12 - NORME FINALI	54
Articolo 60. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	54
Articolo 61. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	56
Articolo 62. Cartello di cantiere	57
Articolo 63. Spese contrattuali, imposte, tasse	57

Allegato A - Elenco Edifici Scolastici

Allegato B – Elenco nuovi prezzi e relative analisi



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI

PREMESSA

Il presente capitolato integra i contratti di appalto da stipularsi tra la Città Metropolitana di Roma Capitale di seguito, per brevità "CMRC" e l'Impresa appaltatrice dei lavori e detta le prescrizioni per lo svolgimento dell'appalto di manutenzione ordinaria, degli edifici scolastici di competenza della CMRC.

L'appalto si intende di durata quadriennale. Durante lo svolgimento dell'appalto, l'Impresa è chiamata ad eseguire interventi finalizzati al mantenimento delle funzionalità ed alla sicurezza degli edifici scolastici e delle relative pertinenze.

L'impresa si obbliga ad intervenire, nelle situazioni di cui al paragrafo precedente, senza arrecare disturbo alcuno all'attività didattica eventualmente in essere al momento dell'intervento. Qualora ciò non fosse possibile l'intervento sarà eseguito di concerto con le Autorità scolastiche, con il Responsabile della sicurezza e della Direzione Lavori.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

- 1.** Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di n. 12 progetti definitivi di manutenzione ordinaria, per ciascuno dei n. 12 lotti corrispondenti alle aree territoriali in cui è suddivisa l'organizzazione che cura le attività di manutenzione ordinaria, presso gli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.
- 2.** Le prestazioni affidabili consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, inerenti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici scolastici il cui elenco è riportato nell'allegato A. Tale elenco durante lo svolgimento dell'appalto può essere integrato con altri edifici che a qualunque titolo dovessero essere acquisiti/dismessi dal patrimonio della Città Metropolitana senza che l'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
- 3.** Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 4.** L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.



Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L'ammontare dell'appalto suddiviso in n° 12 aree territoriali geografiche omogenee di seguito nominate "lotti" e segnatamente:

Lotto 1 Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi I e II);

TABELLA A1

	A - Importo dei Lavori		euro
	A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 618.916,10 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>
A.2		<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 217.866,74</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 147.866,74.
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 70.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 2 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi III, IV e VI), Comuni di Monterotondo, Fonte Nuova, Rignano Flaminio e Morlupo;

TABELLA A2

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 671.364,95 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 229.924,92</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 229.924,92
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 0,00
		Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 1.908.337,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 38.166,75
	B.2	<i>Imprevisti e oneri vari</i>	€ 53.661,59
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 511.662,66.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00

LOTTO 3 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi I, XII, XIII, XIV e XV);

TABELLA A3

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 429.354,84 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.815.000,00
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 136.612,90</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 136.612,90
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 0,00
		Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 4 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi XIII e XIV), Comuni di Fiumicino, Civitavecchia, S. Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Anguillara e Bracciano;

TABELLA A4

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 493.530,95 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.814.698,56
	A.2	Importo lavori non soggetti a ribasso € 136.914,34	
		Di cui Oneri per la sicurezza	€ 136.914,34
		Di cui Lavori in economia e rimborso fatture	€ 0,00
		Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.

LOTTO 5 - Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, IV, V e VI), Comuni di Tivoli, Subiaco e Olevano Romano;

TABELLA A5

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 747.029,17 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.798.424,45
	A.2	Importo lavori non soggetti a ribasso € 153.188,45	
		Di cui Oneri per la sicurezza	€ 83.188,45
		Di cui Lavori in economia e rimborso fatture	€ 70.000,00
		Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 6 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi II, VI e VII), Comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli e Palombara Sabina;

TABELLA A6

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 682.567,22 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.770.754,74
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 180.858,16</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 90.858,16
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 90.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.

LOTTO 7 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, VII e VIII), Comuni di Palestrina, Cave, Zagarolo e Genazzano;

TABELLA A7

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 737.927,76 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.786.466,90
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 165.146,00</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 93.146,00
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 72.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 8 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi IV, V, VII, VIII e XI), Comuni di Guidonia Montecelio e Cave;

TABELLA A8

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 752.370,06 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.798.962,90
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 132.650,00</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 82.650,00
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 70.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.

LOTTO 9 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi I e XII), Comuni di Albano Laziale, Genzano di Roma, Ariccia e Marino;

TABELLA A9

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 387.012,39 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.759.147,14
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 192.465,76</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 132.465,76.
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 60.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 10 – Area Territoriale SUD: Comuni di Ciampino, Colleferro, Segni, Frascati, Monte Porzio
Catone, Grottaferrata, Pomezia, San Vito Romano, Valmontone, Velletri;

TABELLA A10

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 387.012,39 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.759.147,14
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 192.465,76</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 132.465,76.
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 60.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.

LOTTO 11 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipio IX e X);

TABELLA A11

		A - Importo dei Lavori	euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 387.012,39 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.759.147,14
	A.2	<i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 192.465,76</i>	
		<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 132.465,76.
		<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 60.000,00
		<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	<i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	<i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione			€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 2.420.000,00.



LOTTO 12 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi VIII, IX e XI), Comuni di Nettuno ed Anzio;

TABELLA A12

A - Importo dei Lavori		euro
A. IMPORTO LAVORI	A.1 <i>Importo lavori soggetti a ribasso (di cui 737.927,76 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 1.786.466,9
	A.2 <i>Importo lavori non soggetti a ribasso € 165.146,00</i>	
	<i>Di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 93.146,00
	<i>Di cui Lavori in economia e rimborso fatture</i>	€ 72.000,00
	<i>Importo Totale Lavori a base d'asta</i>	€ 1.951.612,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	B.1 <i>Fondo ex art.113 c.2 D.lgs 50/2016</i>	€ 39.032,26
C. IVA	C - I.V.A.	
	C.1 <i>I.V.A. su Lavori</i> 22%	€ 429.354,84
Totale somme a disposizione		€ 468.387,10.
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 2.420.000,00.

COMPLESSIVO

LOTTO	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (€)	COSTO DELLA SICUREZZA (€)	OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO A FATTURE (€)	TOTALE LAVORI €	FONDO EX ART.113 C. 2 D.LGS 50/2016 E IMPREVISTI (€)	IVA 22% SUI LAVORI (€)	TOTALE GENERALE €
1	1.733.746,16	147.866,74	70.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
2	1.678.412,42	229.924,92	0,00	1.908.337,34	91.828,44	419.834,22	2.420.000,00
3	1.815.000,00	136.612,90	0,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
4	1.814.698,56	136.914,34	0,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
5	1.798.424,45	83.188,45	70.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
6	1.770.754,74	90.858,16	90.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
7	1.786.466,90	93.146,00	72.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
8	1.798.962,90	82.650,00	70.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
9	1.759.147,14	132.465,76	60.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
10	1.759.147,14	132.465,76	60.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
11	1.759.147,14	132.465,76	60.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
12	1.786.466,90	93.146,00	72.000,00	1.951.612,90	39.032,26	429.354,84	2.420.000,00
TOT.	21.260.374,45	1.491.704,80	624.000,00	23.376.079,24	521.183,29	5.142.737,45	29.040.000,00



Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010.
2. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorparabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG 1" (edifici civili ed industriali) E la relativa classifica è la IV per un importo di € 2.582.000,00.

Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nelle tabelle "B" dell'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6. Descrizione dei lavori

1. Gli interventi di manutenzione, da computarsi a misura che formano oggetto dell'appalto, possono essere sinteticamente come di seguito riassunti, fatte salve più precise indicazioni sia alla consegna che nel corso di esecuzione dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi od indennizzi a qualsiasi titolo.
2. Le opere previste consistono in interventi di manutenzione e di sostituzione per le seguenti tipologie indicative: Demolizioni – Rimozioni – Trasporti – Tetti e manti di copertura – Murature – Controsoffitti – Pavimenti – Opere in ferro e in vetro – Opere da pittore – ecc. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le disposizioni impartite dalla D.L. rispettando le prescrizioni e le norme del presente Capitolato.
3. I lavori di manutenzione dovranno consentire di mantenere le condizioni di funzionalità e di efficienza del bene e ripristinare le anomalie e/o difetti riscontrati. Gli interventi si suddividono indicativamente nelle seguenti categorie:
 - Lavori ordinari individuati secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dalla D.L.
 - Lavori urgenti per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli ambienti interessati.



– Lavori immediati di pronto intervento, finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni.

Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opere

1. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi secondo le seguenti stime sulla base dell'esperienza e delle contabilità dei lavori di manutenzione del quinquennio precedente. Inoltre sono stati considerati parametri quali: l'ubicazione in base alla viabilità ed al posizionamento sul territorio, la tipologia costruttiva, l'esposizione a determinati agenti atmosferici (salsedine per le scuole sul litorale, gelate notturne per gli edifici dei castelli romani , etc.), la presenza o meno di aree a verde, la tipologia delle coperture, l'incidenza delle superfici finestrate, etc. etc.

2. Per ogni Lotto di seguito sono indicate le tipologie di lavoro e i relativi importi.

LOTTO 1 - Area Territoriale NORTH: Comune di Roma (Municipi I e II);

TABELLA B 1

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni – Rimozioni - Trasporti	201.379,85
2. Noli	146.647,40
3. Opere da falegname	180.790,10
4. Opere da fabbro	285.023,80
5. Opere da pittore	346.508,00
6. Opere da muratore	220.400,88
7. Opere di impermeabilizzazione	153.384,00
8. Opere per piccoli interventi elettrici	84.722,38
9. Opere per piccoli interventi idraulici	33.493,80
10. Opere per piccoli interventi antincendio	63.896,00
11. Opere in economia	70.000,00
12. Compensi alle opere in economia	17.500,00
13. Oneri per la sicurezza	147.866,74
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 2 - Area Territoriale NORTH: Comune di Roma (Municipi III, IV e VI), Comuni di Monterotondo, Fonte Nuova, Rignano Flaminio e Morlupo;



TABELLA B2

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Scavi, Demolizioni, Rimozioni, Trasporti e Noli	263.076,17
2. Coperture, Impermeabilizzazioni, Lattonerie	416.288,52
3. Opere Murarie di ripristino	407.887,33
4. Opere da Falegname, Fabbro e Vetraio	264.685,20
5. Chiusini, Griglie, Pozzetti e piccoli interventi su Rete Fognaria	271.823,80
6. Opere da Pittore	218.990,40
7. Piccoli interventi di consolidamento manutentivo	65.585,92
TOTALE LAVORI	1.908.337,34

LOTTO 3 - Area Territoriale NORTH: Comune di Roma (Municipi I, XII, XIII XIV e XV);

TABELLA B3

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni-rimozioni-trasporti-bonifiche	194.317,47
2. Opere provvisoriale	242.472,77
3. Opere murarie	342.858,40
4. Impermeabilizzazioni tetti e manti di copertura	223.335,75
5. Controsoffitti e pareti in cartongesso	213.625,50
6. Opere da falegname e infissi in pvc	178.511,03
7. Opere in ferro e alluminio	223.338,32
8. Opere da pittore	243.385,93
9. Impianti elettrici	19.420,52
10. Opere idrico sanitarie	29.130,75
11. Analisi e prove di carico	41.216,46
TOTALE LAVORI	1.951.612,90



LOTTO 4 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipio XIII e XIV), Comuni di Fiumicino, Civitavecchia, S. Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Anguillara e Bracciano;

TABELLA B4

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni rimoziomni e trasporti	174.422,30
2. Noli	52.560,00
3. Massetti	34.254,80
4. Tetti e Manti di Copertura	80.870,00
5. Murature	34.774,00
6. Impermeabilizzazioni	145.304,90
7. Intonaci	18.140,00
8. Controsoffitti	16.806,00
9. Pavimenti - Rivestimenti	93.554,00
10. Opere in Pietra	34.620,00
11. Infissi	509.555,48
12. Opere in ferro e da Fabbro	92.710,60
13. Opere in vetro	36.284,80
14. Opere da pittore	537.736,00
15. Consolidamenti	50.424,40
16. Lavori Stradali	12.672,00
17. Opere a verde	1.620,97
18. Impianto elettrico	16.531,26
19. Impianto Idraulico	8.771,39
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 5 - Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, IV, V e VI), Comuni di Tivoli, Subiaco e Olevano Romano;

TABELLA B5

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni – Rimoziomni - Trasporti	106.530,02
2. Noli	39.420,00
3. Massetti	42.452,60
4. Tetti e manti di copertura	81.528,00



5. Murature	34.774,00
6. Impermeabilizzazioni	66.112,40
7. Intonaci	9.342,00
8. Controsoffitti	16.806,00
9. Pavimenti – Rivestimenti	193.394,00
10. Opere in pietra	17.303,84
11. Infissi	439.391,35
12. Opere in ferro e da fabbro	94.724,80
13. Opere in vetro	36.353,50
14. Opere da pittore	537.736,00
15. Consolidamenti	50.424,40
16. Lavori stradali	12.672,00
17. Opere a verde	1.620,00
18. Impianti elettrici	3.621,58
19. Impianti idraulici	1.717,96
20. Lavori in economia e rimborsi a fattura	70.000,00
21. Compensi su economie	12.500,00
22. Oneri per la sicurezza	83.188,45
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 6 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi II, VI e VII), Comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli e Palombara Sabina;

TABELLA B6

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni – Rimozioni - Trasporti	215.404,18
2. Noli	82.300,00
3. Massetti	34.098,60
4. Tetti e manti di copertura	148.168,00
5. Murature	75.156,00
6. Impermeabilizzazioni	83.086,44
7. Intonaci	123.806,00
8. Controsoffitti	94.151,03



9. Pavimenti – Rivestimenti	94.102,00
10. Opere in pietra	73.379,80
11. Infissi	401.239,00
12. Opere in ferro e da fabbro	20.265,53
13. Opere in vetro	18.291,80
14. Opere da pittore	136.262,00
15. Consolidamenti	82.932,00
16. Lavori stradali	19.400,00
17. Opere a verde	1.579,80
18. Impianti elettrici	4.290,04
19. Impianti idraulici	2.445,02
20. Opere antincendio	37.897,50
21. Lavori in economia e rimborsi a fattura	90.000,00
22. Compensi su economie	22.500,00
23. Oneri per la sicurezza	90.858,16
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 7 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, VII e VIII), Comuni di Palestrina, Cave, Zagarolo e Genazzano;

TABELLA B7

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Opere provvisionali	101.030,00
2. Demolizioni – Rimozioni – Trasporti	242.968,63
3. Coperture	26.420,00
4. Opere murarie	20.570,00
5. Impermeabilizzazioni	335.700,00
6. Intonaci	38.040,00
7. Controsoffitti	54.791,00
8. Pavimenti – Rivestimenti	178.488,00
9. Infissi	426.449,70
10. Opere da pittore	314.767,01
11. Opere a verde	4.542,60



12. Opere elettriche	3.640,66
13. Opere Idrico-Sanitarie	2.709,54
14. Opere antincendio	3.946,76
15. Opere esterne	107.549,00
16. Economie e rimborsi a fattura	72.000,00
17. Compensi su economie	18.000,00
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 8 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi IV, V, VII, VIII, e XI), Comuni di Guidonia Montecelio e Cave;

TABELLA B8

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Opere provvisionali	10.512,00
2. Demolizioni – Rimozioni - Trasporti	149.739,78
3. Coperture	16.737,78
4. Impermeabilizzazioni	325.893,45
5. Intonaci	1.75.459,50
6. Controsoffitti	32.230,00
7. Massetti	21.708,50
8. Pavimenti – Rivestimenti	167.332,00
9. Infissi	270.886,15
10. Opere da pittore	556.000,00
11. Opere a verde	680,00
12. Opere elettriche	3.023,84
13. Opere idrico-sanitarie	4.294,90
14. Opere antincendio	6.905,00
15. Opere esterne	40.060,00
16. Lavori in economia e rimborsi a fattura	70.000,00
17. Compensi su economie	17.500,00
18. Oneri della sicurezza	82.650,00
TOTALE LAVORI	1.951.962,90



LOTTO 9 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi I e XII), Comuni di Albano Laziale, Genzano di Roma, Ariccia e Marino;

TABELLA B9

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni rimozioni e trasporti	79.988,00
2. Opere da falegname	162.544,75
3. Opere da Fabbro	152.975,00
4. Opere Murarie	313.089,50
5. Opere da Pittore	654.362,34
6. Opere di Impermeabilizzazione	325.868,16
7. Opere a Verde	23.204,89
8. Piccoli interventi idraulici	15.673,50
9. Piccoli interventi elettrici	15.541,00
10. Opere in economia e rimborso a fattura	60.000,00
11. Compensi alle economie	15.900,00
12. Oneri per la sicurezza	132.465,76
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 10 – Area Territoriale SUD: Comuni di Ciampino, Colleferro, Segni, Frascati, Monte Porzio Catone, Grottaferrata, Pomezia, San Vito Romano, Valmontone, Velletri;

TABELLA B10

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni rimozioni e trasporti	79.988,00
2. Opere da falegname	162.544,75
3. Opere da Fabbro	152.975,00
4. Opere Murarie	313.089,50
5. Opere da Pittore	654.362,34
6. Opere di Impermeabilizzazione	325.868,16
7. Opere a Verde	23.204,89
8. Piccoli interventi idraulici	15.673,50
9. Piccoli interventi elettrici	15.541,00
10. Opere in economia e rimborso a fattura	60.000,00
11. Compensi alle economie	15.900,00



12. Oneri per la sicurezza	132.465,76
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 11 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipio IX e X);

TABELLA B11

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. Demolizioni rimozioni e trasporti	79.988,00
2. Opere da falegname	162.544,75
3. Opere da Fabbro	152.975,00
4. Opere Murarie	313.089,50
5. Opere da Pittore	654.362,34
6. Opere di Impermeabilizzazione	325.868,16
7. Opere a Verde	23.204,89
8. Piccoli interventi idraulici	15.673,50
9. Piccoli interventi elettrici	15.541,00
10. Opere di Sicurezza	132.465,76
11. Opere in economia e rimborso a fattura	60.000,00
12. Compensi alle economie	15.900,00
13. Oneri di sicurezza	132.465,76
TOTALE LAVORI	1.951.612,90

LOTTO 12 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi VIII, IX e XI), Comuni di Nettuno ed Anzio;

TABELLA B12

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO LAVORI (€)
1. <i>Opere Provvisionali</i>	101.030,00
2. Demolizioni – Rimozioni e Trasporti	242.968,63
3. Tetti e manti di copertura	26.420,00
4. Opere Murarie	20.570,00
5. Impermeabilizzazioni	335.700,00
6. Intonaci	38.040,00
7. Controsoffitti	54.791,00
8. Pavimenti – Rivestimenti	178.488,00



9.	Infissi	426.449,70
10.	Opere da pittore	314.767,01
11.	Opere a verde	4.542,60
12.	Opere elettriche	3.640,66
13.	Opere idrico sanitarie	2.709,54
14.	Opere antincendio	3.946,76
15.	Opere Esterne	107.549,00
16.	Economie e rimborso a fattura	72.000,00
17.	Compensi alle economie	18.000,00
TOTALE LAVORI		1.951.612,90

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
 - a. L'elenco degli edifici scolastici della CMRC (Allegato A);
 - b. L'elenco dei nuovi prezzi e relativa analisi (Allegato B);
 - c. L'elenco dei prezzi unitari dei singoli lotti;
 - d. La Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio Delibera 412/2012 (anche se non materialmente allegata);
 - e. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); e il piano operativo di sicurezza (POS)
 - f. Gli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto dell'intervento, disponibili agli atti, anche se non materialmente allegati



2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 del Regolamento del D.lgs 163/2006;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il D.lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il Decreto del Ministero dell' Ambiente 11 ottobre 2017. Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Articolo 10. Qualificazione

1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per la seguente categoria e classe d'importo, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell'art. 84 del DLgs 50/2016:

- per la categoria "OG 1 " (edifici civili ed industriali) e la relativa classifica è la IV per un importo di € 2.582.000,00.

Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo di manutenzione ordinaria edifici scolastici;
- o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,



nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.

Articolo 12. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

Articolo 13. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 14. Norme generali sui materiali componenti, i sistemi e l'esecuzione. Criteri minimi ambientali edilizia

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

- 2.** L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 3.** Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 4.** Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
- 5.** L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 6.** Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 7.** Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
- 8.** La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
- 9.** La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
- 10.** Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
- 11.** Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 12.** Nell'esecuzione dei lavori si richiama in particolare il rispetto delle prescrizioni previste nel Decreto 11 ottobre 2017 Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per



l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici', che seppure non materialmente allegato costituisce riferimento normativo per il presente appalto per gli aspetti obbligatorio per le Specifiche tecniche dei componenti edilizi (art. 2.4) e Specifiche tecniche di cantiere (art. 2.5).

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 15. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

6. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti



contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 16. Modalità di gestione del lavoro

1. L'impresa deve identificare per ogni Lotto un Direttore tecnico, ovvero la persona fisica, nominata dal Fornitore quale referente dei Servizi nei confronti dell'Amministrazione Committente, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Al Direttore tecnico è delegata la funzione di: supervisione, programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste.

2. L'Impresa deve garantire, per ogni lotto, l'esecuzione contemporanea di interventi di manutenzione, con operai e mezzi, almeno in due diversi edifici scolastici.

3. L'Impresa per la gestione e archiviazione dei lavori di manutenzione dovrà, entro la data di avvio del servizio, installare un software, presso i sistemi informativi (server) della CMRC, accessibile nella rete Internet tramite credenziali. L'applicativo dovrà consentire tramite appositi format, stabiliti con la Direzione Lavori, di:

- Acquisire gli ordini di servizio (CMRC) di richiesta intervento che comprende la descrizione dell'intervento richiesto, la localizzazione, la tipologia, l'importo e i tempi di esecuzione presunti.
- Trasmettere (Impresa) la presa in carico dell'intervento.
- Attestare (Impresa) la fine lavori, descrivendo i lavori svolti con il relativo consuntivo economico.
- Verificare e approvare (CMRC) il lavoro effettuato.
- Effettuare una reportistica delle lavorazioni eseguite.

4. Nel caso di lavori di pronta reperibilità o urgenti l'ordine d'intervento potrà avvenire anche via cellulare, regolarizzando successivamente l'iter formale sul sistema informativo.

5. Il Fornitore è obbligato a erogare adeguata manualistica d'uso e la formazione e supporto al personale dell'Amministrazione titolato ad accedere al software.

6. L'Impresa dovrà iniziare i lavori secondo la seguente tempistica, differenziata secondo la tipologia d'intervento richiesto - Art. 6 punto 3 del presente CSA:

- **Lavori di pronta reperibilità.** L'Impresa dovrà intervenire - ENTRO 2 ore - dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo in sicurezza l'area.
- **Lavori urgenti.** L'Impresa dovrà intervenire - ENTRO 24 ore - dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, per ripristinare la funzionalità degli ambienti interessati, portando a termine il lavoro richiesto.
- **Lavori programmati e ordinari** L'Impresa è tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione dei lavori così come segnalati nelle richieste d'intervento relativa al singolo lavoro. La presa in carico dovrà tornare controfirmata per accettazione dall'Impresa entro 24 ore (1 giorno) dalla trasmissione della stessa con scritte le eventuali riserve sulla tempistica o sulle modalità di esecuzione indicate. Qualora non si riceva alcuna comunicazione nei tempi prescritti, si intenderanno accettati tutti i termini indicati dalla D.L.



Articolo 17. Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 1460 (millequattrocentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2.** L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 18. Sospensioni e proroghe

- 1.** Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
- 2.** Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del DLgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
- 3.** Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4, 2° periodo del DLgs 50/2016, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
- 4.** Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
- 5.** Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016.
- 6.** Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
- 7.** L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
- 8.** I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno



naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 19. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e, quindi, nella misura di €/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 53 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 4 del richiamato art. 53.

5. Per ogni disservizio nell'esecuzione del contratto si applicheranno a titolo di penale le seguenti sanzioni:

Ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio di pronto intervento (art. 16 punto 6)	Sanzione automatica giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio urgente (art. 16 punto 6)	Sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Ritardo nei tempi concordati nell'esecuzione di un ordine di servizio relativo ad interventi programmati o a guasto ordinario (art. 16 punto 6)	Sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Nel caso che l'appaltatore non esegua correttamente secondo le regole dell'arte le lavorazioni richieste, il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Impresa Ditta di ottemperare entro un determinato tempo. Qualora l'appaltatore non provveda all'esecuzione dell'ordine impartito, il Direttore dei lavori dovrà applicare la penale sopra indicata, riservandosi inoltre di incaricare altra Ditta per l'esecuzione dei lavori ordinati e non eseguiti. I relativi costi ed i danni eventualmente derivati saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.



Articolo 20. Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 3 giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 21. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio di singole lavorazioni, un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;



- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3.** Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 22. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1.** Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione di singole lavorazioni nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1.** L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016.
- 2.** La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3.** Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 19, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.



4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 25. Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30÷35 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il _____» con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma



6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Articolo 26. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 45 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 25, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del DLgs 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 27. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D.lgs 231/2002 come modificato dal D.lgs 192 del 2012.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.



Articolo 28. **Revisione prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 29. **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30. **Lavori a misura**

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 9 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 31. **Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,



siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Articolo 32. Lavori in economia

1 Ai sensi dell'art. 179 del DPR 207/2010 i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Articolo 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 25 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.



Articolo 35. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 6 - GARANZIE

Articolo 36. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

Articolo 37. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 36 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 37 del presente capitolato, si applica la riduzione prevista per la cauzione provvisoria dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

Articolo 39. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo



commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
- 4.** Tale polizza deve essere stipulata per assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari 2.000.000,00 di euro.
- 5.** L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.
- 6.** La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitori. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 40. **Direzione dei lavori**

- 1.** Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 2.** Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
- 3.** Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
- 4.** L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 41. **Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione**

- 1.** I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione Lavori;
- 2.** L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.



Articolo 42. **Nuovi prezzi**

1. La formazione di nuovi prezzi, avviene mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010 .

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 43. **Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 44. **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 45. **Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.



4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 46. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'Allegato XV, punto 3.1. del DLgs 81/2008.

(in alternativa, per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 45 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Articolo 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:



- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- 3.** L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
- 4.** Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 48. Subappalto

- 1.** L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2.** Ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
- 3.** Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del DLgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
- 5.** Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- 6.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



- 7.** È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016..
- 8.** Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
- 9.** L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- 10.** L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 11.** L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 12.** L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016.
- 13.** Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 14.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016.
- 15.** Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 16.** L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2106.



17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cui al DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonchè alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del DLgs 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.



Articolo 49. Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016, l'appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del DLgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 50. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 51. Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento,



entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 52. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.



Articolo 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1.** L'impresa è tenuta a trasmettere all'Amministrazione contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
- 2.** Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
- 3.** L'impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 4.** In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 5.** Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 6.** Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del DLgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il



termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

7. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del DLgs 81/2008.

8. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

9. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del DLgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

10. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

11. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 9 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

12. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del DLgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 9 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

13. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione



qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

14. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 54. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del DLgs 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del DLgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del DLgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del DLgs 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero



scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 55. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta pari a euro e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.



3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 56. **Ultimazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 19 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di



disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 59 del presente capitolato.

Articolo 57. Conto finale

1. Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Articolo 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 59. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).

2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.



3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del DLgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO 12 - NORME FINALI

Articolo 60. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore dovrà in particolare

- Mettere a disposizione un'autovettura di classe A (piccola) immatricolata da non più di due anni di colore bianco con eventuale logo della Città Metropolitana di Roma Capitale per tutta la durata di ciascun contratto di esecuzione. L'auto verrà usata dal personale dell'ufficio di Direzione lavori nell'ambito dei lavori oggetto del contratto. Sono comprese tutte le spese di manutenzione e assicurative compresa polizza Kasko, furto e incendio che copra i rischi del conducente e dei trasportati. L'amministrazione sarà comunque ritenuta sollevata da ogni responsabilità o danno. Deve essere inoltre previsto il rimborso carburante con carta prepagata. L'automezzo dovrà essere dotato di autorizzazione per entrare nella ZTL del Comune di Roma. Per esigenze del RUP o del Direttore dei lavori, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione un autista per recarsi presso i cantieri oggetto del contratto.
- Mettere a disposizione un software gestionale, come specificato all'art. 16 del presente capitolato che dovrà essere installato presso i sistemi informativi (server) della CMRC accessibile dalla rete Internet tramite credenziali. Il software dovrà essere approvato dal Responsabile dei sistemi informativi dalla CMRC che ne attesterà la compatibilità. Restano a carico dell'Impresa gli oneri di assistenza ed eventuale aggiornamento.
- Istruire e consegnare le pratiche per l'ottenimento dei permessi per occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti, previa approvazione della CMRC.

In caso di inadempienza, per tutti gli oneri di cui sopra, saranno applicate penali giornaliere pari a Euro 200,00 (duecento/00).

Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.



- 2.** I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 3.** L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 4.** Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 5.** Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 6.** La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 7.** L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 8.** L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 9.** La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, provvisorie, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- 10.** La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti.
- 11.** L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.



12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
14. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
15. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
16. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
17. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
18. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
19. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 61.

Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:



- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- 2.** L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 62. Cartello di cantiere

- 1.** L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 63. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1.** Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .
- 2.** Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.